

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione Seconda 29 gennaio 1997

4° Sezione 1450/95

Oggetto:

Ministero dei Lavori Pubblici – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ordine degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri avverso la delibera di conferimento ad un urbanista dell'incarico di elaborazione di P.R.G. intercomunale.

Visto il ricorso straordinario proposto dall'Ordine degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri avverso la delibera del consiglio comunale di Concei n.19 del 29 settembre 1993 nella parte in cui è stato conferito all'urbanista dott. Emanuele Bernardi l'incarico di elaborazione del P.R.G. intercomunale dei comuni di Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro e Tiarno di Sotto, con facoltà di far accompagnare la sottoscrizione degli elaborati con la firma di un architetto;

Vista la relazione del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18 maggio 1995, prot.n.2513;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto quanto esposto dal Ministero richiedente;

PREMESSO:

Con il ricorso straordinario in oggetto l'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri impugnano la delibera del consiglio comunale di Concei n.19 del 29 settembre 1993 nella parte in cui è stato conferito all'urbanista dott. Emanuele Bernardi l'incarico di elaborazione del P.R.G. intercomunale dei comuni di Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro e Tiarno di Sotto, con facoltà di far accompagnare la sottoscrizione degli elaborati con la firma di un architetto.

In sostanza, i ricorrenti ordini professionali contestano che il solo conseguimento della laurea possa abilitare gli urbanisti ad elaborare e sottoscrivere piani urbanistici: tali complessi strumenti sono stati, fino ad ora, ritenuti di esclusiva competenza di Ingegneri ed Architetti, per i quali esistono appositi albi professionali a cui si accede solo a seguito del superamento di esami di Stato. Tale competenza esclusiva deve essere rispettata quantomeno fino a quando non sarà istituito, con apposito provvedimento legislativo, un autonomo albo professionale della categoria.

Con la relazione del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18 maggio 1995, port.n.2513, l'amministrazione riporta anche le controdeduzioni del comune di Concei, che chiede il rigetto del ricorso, nonchè quelle del controinteressato dott. Bernardi.

CONSIDERATO:

Il ricorso va respinto.

La questione di diritto oggetto della presente controversia – relativa alla legittimità o meno dell'affidamento ad un laureato in urbanistica della redazione di un piano regolatore, senza che questi sia iscritto all'albo degli Ingegneri o degli Architetti – è stata, di recente, diffusamente affrontata da questo Consiglio di Stato con la decisione IV sez. n.1087 dell'8 ottobre 1996, che questa Sezione ritiene pienamente condivisibile.

Va preliminarmente osservato come la pianificazione urbanistica rientri nella categoria di lavoro intellettuale svolto in via autonoma e quindi in forma professionale. Il punto di partenza per la ricostruzione da operare è, pertanto, l'art.2229 c.c., ai sensi del quale la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Da tale rilievo si ricavano due conseguenze: da un lato, emerge che non per tutte le professioni intellettuali è prevista l'istituzione di appositi albi (e quindi esiste una serie di professioni intellettuali e libere, cioè non tipizzate legislativamente); dall'altro, ne deriva che se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta soltanto dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di „privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate. Da ciò discende allora, che il discrimine tra attività libera e attività riservata agli iscritti non può che essere rinvenuto nella disciplina degli stessi albi professionali.

Ciò posto, va esaminato il regolamento n.2537 del 1925, cui la l.n. 1395 del 1923 demanda di determinare l'oggetto della professione di ingegnere e di architetto. In esso non si rinviene alcun riferimento all'attività di pianificazione urbanistica. Si potrebbe, tuttavia, sostenere – come fanno i ricorrenti ordini professionali – che la riserva di attività pianificatoria riposi, piuttosto, sul disposto dell'art.5, 1° comma, lett.e), l.n. 143/49, con cui viene approvata la tariffa professionale degli onorari per le professioni di ingegnere e di architetto. Tale asserzione non è condivisibile ad avviso di questo Consiglio di Stato ponendosi, tra l'altro, in contrasto anche con una pronunzia della Corte Costituzionale (la n. 345/95), che ha espressamente affermato che compito della tariffa professionale non è quella di definire le competenze dei singoli professionisti, ma sono quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività.

Sotto un terzo profilo, appare necessario verificare se la competenza in questione sia attribuita in via esclusiva a ingegneri ed architetti da altra normativa, estranea alla disciplina delle professioni. Ma anche tale indagine sembra alla Sezione condurre ad un esito negativo: difatti, le disposizioni della legge urbanistica cui si potrebbe in qualche modo far riferimento (art.8 ed art. 41-bis l.n. n.1150/42) fanno generico riferimento a „progettisti" e „professionisti", ma senza individuare in alcun modo figure soggettive specifiche.

Nè può valere e risolvere la questione il contenuto di una spesso richiamata circolare del Ministero dei lavori pubblici (la n.2495 del 7 luglio 1957), che fa espresso riferimento ad „elaborati di progetto debitamente firmati da un ingegnere o da un architetto": essa resta comunque un atto amministrativo interno ch non può, da solo, costituire la base di una competenza esclusiva con effetti erga omnes.

Una volta esclusa l'esistenza di una situazione di „privativa professionale" per la pianificazione urbanistica, si può, in conclusione, ritenere del tutto conforme a canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti come gli urbanisti i quali, ancorchè non titolati in via esclusiva, posseggono la più idonea competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia. Va, peraltro, incidentalmente rilevato che con la creazione del corso di laurea in urbanistica si sono create professionalità tecniche le quali dimostrano il possesso di cognizioni idonee a svolgere attività di pianificazione urbanistica, trattandosi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito, che fornisce un bagaglio culturale precipuamente specialistico.

Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione è dell'avviso che il ricorso straordinario in oggetto vada respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso vada respinto.